



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Segreteria Generale



**Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
[Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it](mailto:rm0010218p@pec.gdf.it)**

OGGETTO: Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

1. La legge 30 dicembre 2023, n. 213 - legge di Bilancio 2024, ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: *“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.*

Ai sensi del successivo comma 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, **anche alle lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Come precisato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

2. **L'INPS**, con circolare n. 27 in data 31.01.2024, ha fornito le relative "Istruzioni operative" prevedendo, tra l'altro, che:
 - a. le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato **possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero** in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli;
 - b. qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'Istituto le informazioni **relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione** di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli. Della disponibilità di tale applicativo, sul portale istituzionale www.inps.it, sarà dato atto con pubblicazione di apposito messaggio.

3. Pervengono alla scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari numerose segnalazioni, da parte del personale interessato al c.d. "Bonus Mamme", in merito all'assenza di disposizioni interne al Corpo utili a definire le modalità da attuarsi al fine di effettuare la comunicazione dei dati al proprio datore di lavoro/Amministrazione.

Per quanto sopra, questa A.P.C.S.M. auspica un'imminente risoluzione delle problematiche in argomento, anche in considerazione delle ricadute in termini economici sul personale interessato alla decontribuzione.

Nel restare a disposizione per qualsiasi confronto in merito alle tematiche in argomento, porgiamo distinti saluti.

Roma, 28 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Piscozzo
